

TRIBUNALE FEDERALE

All'udienza del 9 Luglio 2018 si è riunito il collegio composto da

Avv. Massimo Rosi	Presidente
Avv. Nicola Tassoni	Componente
Avv. Alessandro Oliverio	Componente

per discutere il

PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DI:

1) Walter Sternini, *“per la violazione dell’art. 2 del Codice di Comportamento Sportivo CONI perché, adducendo motivazioni pretestuose, non aderiva alle legittime richieste di svincolo di quattro suoi tesserati, gli atleti Luca Rocca, Gabriele Puppo, Popa Razvan e Filippo Maria Filippi, debitamente formalizzate (chi personalmente, chi tramite un proprio genitore), creando un clima ingiustificato di incertezza sul futuro sportivo dei ragazzi, due dei quali (Gabriele Puppo e Luca Rocca) rimasti in stand by con il tesseramento per la corrente stagione agonistica con le nuove società a cui si erano rivolti per continuare a giocare a baseball, in attesa dell’esito del presente procedimento disciplinare, un altro (Popa Razvan) impossibilitato a tesserarsi con altra società, nonostante la sua legittima richiesta di svincolo, per il rinnovo di autorità del tesseramento operato dalla Baseball & Softball Castellamonte Old King”*.

SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO

Il Tribunale, visto l’atto di deferimento del 14 Giugno 2018 inviato dal Procuratore Federale ai sensi degli artt. 1 e 64 IV° comma del Regolamento di Giustizia F.I.B.S., emanava l’avvio del procedimento in data 23 Giugno 2018, convocando le parti all’udienza del 9 Luglio 2018. A detta udienza risultava presente per la Procura Federale l’Avv. Marco Scarpati.

Per l’incolpato Sternini, nessuno era presente.

Il Procuratore Federale illustrava l’atto di deferimento chiedendo dichiararsi la responsabilità disciplinare dello Sternini e la condanna come da conclusioni dell’atto di deferimento.

All’esito della discussione il Tribunale, riunito in camera di consiglio, leggeva il dispositivo in calce indicato.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il procedimento veniva incardinato a seguito della trasmissione, dall’Ufficio Tesseramenti FIBS alla Procura Federale, di documentazione relativa alle richieste di svincolo da parte di quattro atleti tesserati per la Baseball & Softball Castellamonte Old Kings (di seguito solo “Castellamonte” o “Società”), segnatamente Luca Rocca, Gabriele Puppo, Popa Razvan e Filippo Maria Filippi, i primi due dei quali minorenni.

L’oggetto della contestazione era il mancato consenso della Castellamonte allo svincolo richiesto dai quattro atleti, nonostante la corretta trasmissione delle richieste di svincolo da parte di questi ultimi sia alla Società sia alla Federazione. La circostanza risulta comprovata dalle

ricevute delle raccomandate inviate dai quattro atleti, tutte destinate all'indirizzo della Castellamonte (lo stesso utilizzato dall'incolpato nelle proprie comunicazioni nel corso del procedimento, nonostante le diverse e contraddittorie indicazioni difensive dell'incolpato – v. memoria del 27 Marzo 2018) e restituite ai mittenti per compiuta giacenza.

Deve dedursi da ciò che, da un lato, la restituzione per compiuta giacenza realizza, per imperizia del destinatario, la presunzione di conoscenza della relativa richiesta e, dall'altro, che la stessa mancata raccolta delle raccomandate da parte dei responsabili della Castellamonte ne riveli una gestione lacunosa.

Né il rilievo del dato formale appena evidenziato può essere ridotto dalle controdeduzioni difensive dell'incolpato che, nella propria comunicazione del 20 Febbraio 2018, ha dichiarato che gli atleti sarebbero stati convocati “*verbalmente e a mezzo sito web*” per la stagione 2017, posto che detta circostanza, meramente affermata, non è idonea a superare quanto documentalmente provato dagli atleti.

Alla luce degli elementi sopra evidenziati, e considerata l'inidoneità degli argomenti difensivi presentati dall'incolpato, da ultimo anche con la memoria del 4 Luglio 2018, nella fattispecie si ritiene comprovata ogni oltre ragionevole dubbio la condotta antiregolamentare nella gestione del tesseramento dei quattro atleti.

PQM

Il Tribunale dichiara Walter Sternini colpevole di avere violato, con la propria condotta nella vicenda de qua, gli obblighi di lealtà e correttezza di cui all'art. 2 del Codice di Comportamento Sportivo CONI, e dispone irrogarsi la sanzione richiesta dalla Procura Federale, di 30 giorni di interdizione dallo svolgimento di qualsiasi attività o funzione nell'ambito FIBS, ai sensi dell'art. 3, comma 4, del relativo Regolamento di Giustizia.

Il Tribunale invita altresì lo Sternini e la Società dallo stesso presieduta ad adeguarsi, per ogni futura comunicazione, a quanto disposto dall'art. 6 dello Statuto Federale FIBS circa l'obbligo di dotarsi di una casella di posta elettronica certificata.

Roma 9 Luglio 2018

Il Presidente
F.to Avv. Massimo Rosi

Affisso il 18 Luglio 2018